



Roma, 23 luglio 2021

Conferenza Stato-Città e autonomie locali (seduta del 27 luglio 2021)

Nota di chiarimento sull'applicazione del fondo di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 73/2021, come modificato in fase di conversione in legge, proposta all'approvazione della Conferenza Stato-Città

In considerazione dell'approssimarsi dei termini di approvazione dei rendiconti 2020 e delle previsioni 2021-2023 per gli enti coinvolti dall'incremento delle esigenze di ripiano dei disavanzi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, appare necessario fornire agli enti stessi chiarimenti operativi su alcuni aspetti del dispositivo di parziale ristoro dei maggiori oneri determinati dalla sentenza, recentemente innovato con le integrazioni all'articolo 52 del dl n. 73 del 2021 (cd "Sostegni-bis"), in corso di conversione.

L'articolo 52 assegna, anzitutto, un contributo portato ora a 660 mln. (rispetto ai 500 mln. iniziali) e, inoltre, consente di articolare il ripiano nell'arco di 10 esercizi a decorrere dal 2021, concorrendo così alla sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalla sentenza 80.

I chiarimenti che seguono sono finalizzati a facilitare gli interventi di natura tecnico-contabile connessi all'applicazione della norma da parte degli operatori degli enti locali. Allo stesso fine, la Conferenza concorda sull'opportunità di anticipare la pubblicazione degli importi oggetti di assegnazione a ciascun ente beneficiario, come approvati nella riunione odierna, così da permetterne l'immediata conoscenza nelle more della formalizzazione del decreto di riparto.

Il **comma 1** dell'art. 52 del decreto legge n. 73 del 2021 prevede **uno stanziamento pari a 660 milioni di euro in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo** di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente **a seguito della ricostituzione del FAL** in applicazione dell'art.39-ter decreto legge n. 162 del 2019 (oggetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza CCost 80), **se tale maggior disavanzo supera il 10% delle entrate correnti accertate del medesimo rendiconto 2019.**

La norma prevede il riparto del contributo con apposito decreto, da emanarsi *"entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto"*.

Si deve anzitutto ricordare che l'articolo 188 TUEL stabilisce l'immediata applicazione al bilancio di previsione del disavanzo emergente, contestualmente all'approvazione del rendiconto. Considerato che, presumibilmente, l'effettiva assegnazione del

contributo previsto al comma 1 avverrà dopo il termine attualmente previsto per l'approvazione sia del bilancio di previsione 2021-2023 sia del rendiconto di gestione 2020, **si ritiene che gli enti possano iscrivere direttamente nel bilancio di previsione (o con apposita variazione, in caso di bilancio approvato) il maggiore disavanzo** riferito all'esercizio in corso e ai due esercizi successivi considerati nel bilancio pluriennale, **finanziandolo con il contributo in commento sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno.**

Lo stanziamento previsto dal comma 1, infatti, è stato incrementato con l'evidente obiettivo di garantire la copertura del maggiore disavanzo non solo per l'annualità in corso, ma anche per le due successive, così da mettere al riparo gli equilibri degli enti coinvolti per l'intero triennio previsionale.

Si ritiene, altresì, che **le somme incassate a titolo di contributo, essendo destinate genericamente al ripiano del disavanzo, non possono essere considerate vincolate.** Del resto, lo stesso comma 1 afferma: *“Il fondo di cui al primo periodo è destinato [e non vincolato, ndr.] alla riduzione del disavanzo...”*. In altri termini, la finalizzazione del contributo agisce in termini di competenza ma non determina alcun vincolo in termini di cassa.

Il **comma 1-bis** definisce le modalità di ripiano del disavanzo derivante dalla riallocazione delle somme derivanti dalle anticipazioni di liquidità disposte dal dl n. 35 del 2013 e dal dl n. 66 del 2014. Il maggior disavanzo registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e al netto delle predette anticipazioni rimborsate nell'anno 2020, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni.

Il **comma 1-ter** individua le nuove modalità di iscrizione del FAL, sia a bilancio di previsione sia a rendiconto, nonché del relativo recupero a decorrere dall'esercizio 2021. La norma prevede che **in sede di rendiconto la quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione sia ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.**

La norma specifica, inoltre, che **la quota annuale di rimborso delle anticipazioni deve essere iscritta nel titolo 4 della spesa**, riguardante il rimborso di prestiti e **finanziata con le entrate di competenza dell'esercizio**, escludendo di fatto la possibilità di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio di previsione. Tale affermazione è rafforzata dalla previsione di una specifica sezione da inserire nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, in cui **dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.** Tale previsione implica l'esigenza di indicare, nell'ambito delle risorse correnti, qual è la fonte di copertura di tali rate, ribadendo la circostanza che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Il punto successivo dello stesso co. 1-ter prevede che **la quota liberata a seguito della riduzione dell'accantonamento al FAL sia iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo fondo anticipo liquidità” in deroga ai**

limiti di cui all'art.1 commi 897 e 898 della legge n.145/2018, cioè in deroga ai limiti ordinari di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo complessivo.

Nelle more dell'eventuale modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, si ritiene che **la riduzione della quota annuale debba essere comunque accantonata**, esclusivamente in sede di rendiconto di gestione, **ad uno specifico fondo denominato "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità", per poter essere successivamente applicata al bilancio di previsione**, anche da parte degli enti in disavanzo.

Appare necessario sottolineare che **la quota del risultato di amministrazione liberata ed accantonata può essere applicata** anche in sede di bilancio di previsione **sulla base della determinazione del risultato presunto** di amministrazione, come previsto dal comma 1-ter, **senza quindi la necessità di attendere l'approvazione del rendiconto**.

La quota applicata al bilancio di previsione, come detto, non può essere destinata al finanziamento del rimborso stesso pari alla quota rimborsata nell'esercizio, ma concorre all'equilibrio di parte corrente. La norma non prevede, infatti, alcuna destinazione specifica della quota applicata.

Per l'anno in corso la rata di rimborso annuale deve essere finanziata con risorse di competenza.

Secondo quanto disposto dall'art. 187 TUEL, inoltre, **le quote del risultato di amministrazione possono essere iscritte solo nella prima annualità** del bilancio successivo all'esercizio cui il rendiconto si riferisce; ne consegue che per gli anni successivi, in sede di predisposizione del bilancio pluriennale, la copertura del disavanzo iscritta nel secondo e terzo esercizio dovrà avvenire con le rispettive entrate di competenza.

Il **comma 1-quater**, infine, stabilisce che **il maggiore disavanzo** da ricostituzione del FAL di cui al precedente comma 1-bis **può essere ripianato anche in anticipo**, rispetto all'orizzonte temporale di 10 anni previsto dal legislatore, utilizzando il contributo assegnato di cui al comma 1. Poiché **il contributo di 660 milioni costituisce un unico stanziamento** al bilancio di previsione per l'anno 2021, **l'iscrizione di tale posta in entrata**, per un importo maggiore rispetto alla quota annuale di disavanzo relativa al 2021 stesso, **comporta un surplus che**, a pareggio e fino alla concorrenza di tale maggior importo, **può consentire di anticipare il recupero delle quote annuali afferenti agli esercizi successivi** al primo del bilancio pluriennale.

Come già anticipato, nel caso in cui fosse necessario applicare al bilancio di previsione il contributo di cui al comma 1 prima del relativo decreto di riparto, è possibile iscrivere il contributo di cui al comma 1 nell'esercizio 2021 per un importo pari al maggiore disavanzo di cui al comma 1-bis delle annualità 2021-2023 e, contestualmente, iscrivere in spesa il recupero di tale maggiore disavanzo, neutralizzando di fatto, per il triennio, gli effetti generati dalla ricostituzione del FAL imposta dal comma 1-bis.

Come indicato in premessa, gli importi oggetto di assegnazione per ciascun ente beneficiario saranno resi immediatamente disponibili a seguito dell'esame dello schema di provvedimento di riparto da parte della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

DL n. 73/2021 ("Sostegni-bis").

Art. 52, integrato con le modifiche apportate presso le Commissioni competenti della Camera dei Deputati

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.